

L'Area RADIOLOGICA

1/2010

Gennaio

**Notiziario fondato nel 1990
e diretto da Raffaele Pinto
sino al 2007**

DIRETTORE RESPONSABILE
Francesco Lucà

COMITATO DI REDAZIONE

Coordinatore:
Antonio Sparvieri

Componenti:
Vincenzo Biondi,
Vincenzo David,
Claudio Guerra,
Fernando Lupo,
Lucio Mango,
Fabio Pinto,
Paolo Sartori,
Claudio Testuzza,
Franco Vimercati,
Paolo Zanon

Corrispondente AIRO
Renzo Corvò

Corrispondenti AIMN
Vicenzo Frusciantè,
Saverio Palermo

Corrispondente AINR
Maria Anna Canevari

Segretaria di Redazione
Antonella Bellacqua

Direzione - Segreteria
Via Farini 62, 00185 Roma
Tel. 06.4823629
Fax: 06.4822609
e-mail: snr@raggix.it

Redazione, Stampa
Omicron Editrice
Via Imperiale 43/1
16143 Genova
tel. 010/501341 - 010/510251
fax 010/514330
e-mail: info@omicred.it
www.omicred.it

tiratura 6.500 copie
chiuso il 08/02/10
stampato nel mese di
febbraio 2010

Abbonamento annuo per i non
iscritti alle Associazioni € 15,00

Autorizz. Tribunale di Napoli
n. 3997 - 6/3/1990

Tariffa **R.O.C.** - Poste Italiane S.p.A.
Sped. Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1, DCB Genova

Anno nuovo notizie vecchie

di F. Lucà

La trattativa contrattuale è ripresa, sia come tavolo tecnico per le sanzioni disciplinari, sia come tavolo sindacale "principale". Il tavolo tecnico di cui, come già detto, faccio parte in prima persona, ha sollevato diverse eccezioni riguardo al testo promosso dall'Aran. Diciamo che i punti controversi sono sostanzialmente basati sulla filosofia dell'approccio al problema.

In primo luogo il fatto che le sanzioni disciplinari non si riferiscano ad attività giudicabile in senso professionale. Valga per tutti l'esempio della compilazione della cartella clinica. Se la compilazione è inadempiente da un punto di vista medico-legale, è evidente che vi è un comportamento da censurare perché negligente nei confronti della norma; cosa ben diversa se si mettono in discussione le modalità di compilazione da un punto di vista professionale, anche in riferimento alla scrittura della cartella stessa.

Secondo principio ribadito da parte sindacale è quello che, fermo restando che la Legge 150 è già operativa, si possano introdurre nel contratto adempimenti non in conflitto con la Legge, ma soprattutto scritti come inattuabili. Anche qui facciamo un esempio, se la Legge parte dalla sospensiva per 15 giorni, perché non introdurre anche la censura, la multa e la sospensiva di 10 giorni? Se esiste la sospensiva fino a 6 mesi perché non introdurre quella intermedia fino a 3 mesi? In poche parole modulare ed attenuare il sistema delle sanzioni definendo pro-

cedure di garanzia che evitino l'applicazione rigida da parte delle amministrazioni. L'ufficio preposto alle sanzioni disciplinari deve prevedere una componente medica se sarà il dirigente medico l'inquisito: non possiamo permettere che sia solo un corpo amministrativo ad erogare giudizi e pene, magari per poca conoscenza dei vincoli legati alle problematiche professionali specifiche.

Sarebbe inoltre opportuno che le sanzioni di minor valore siano comminate direttamente dal responsabile della unità operativa di appartenenza, prima di arrivare all'ufficio preposto. In tutto questo deve essere chiaro il principio che qualsiasi azione deve partire dall'accertamento dei fatti contestati basato su precise prove e non su calunnia o sentito dire.

In poche parole se sono stato accusato da un paziente di averlo insultato ciò deve avere dei testimoni e non basarsi solo sulla parola del soggetto perché la sua parola può valere la mia. Se la norma legislativa ha voluto rafforzare il potere disciplinare del datore di lavoro ed ha voluto rendere l'azione disciplinare obbligatoria, è compito del contratto affermare i principi peculiari che distinguono la dirigenza medica dal restante pubblico impiego.

Per ciò che riguarda la trattativa generale, anche nell'ultima riunione del 28 gennaio, si è ribadita che il 3,2% degli aumenti contrattuali sia destinato tutto sulle componenti fisse.

